



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it



ORDINANZA N. 15 DEL 24/06/2022

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ART. 50 DEL D.LGS 267/2000 PER LA TUTELA DEL RIPOSO DEI RESIDENTI IN ORARIO NOTTURNO.

IL SINDACO

Premesso che:

- pervengono numerose segnalazioni, da parte di cittadini residenti, inerenti emissioni rumorose e disagi sonori, con particolare riferimento alla diffusione di riproduzioni musicali in orario serale e notturno, con spiccata amplificazione del fenomeno dopo le ore 24.00;
- le richiamate segnalazioni, volte a rappresentare situazioni di disturbo al normale riposo notturno, sono sottolineate da una platea molto ampia della cittadinanza e avvertite anche dal sottoscritto;

Riscontrate le esigenze di riposo e tranquillità dei residenti anche in considerazione di un minor isolamento acustico domestico dettato dall'esigenza di tenere aperti balconi e finestre in orario serale a causa del caldo estivo nonché dalla morfologia territoriale che amplifica e tende ad innalzare la percezione del rumore durante le ore notturne;

Dato atto che l'art.50 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce al sottoscritto, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione alla necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Evidenziata la necessità di contemperare le esigenze economiche degli esercenti, già estremamente provati dalle limitazioni che negli ultimi anni hanno subito a causa della pandemia, con quella di assicurare un'adeguata tutela della fascia di riposo notturna per i residenti;

Ritenuto necessario, in assenza di un regolamento comunale che disponga in merito:

- adottare questo provvedimento d'urgenza che sia oggettivamente adeguato alla problematica in essere, limitando la possibilità di emissione di suoni e la riproduzione, amplificata e non, di musica tramite qualsiasi dispositivo o strumento musicale al fine di garantire le esigenze di quiete e riposo notturno, stabilendo il divieto di utilizzare strumenti musicali, emettere suoni e riprodurre musica in un orario compreso tra le ore 24.00 e le ore 06.00 nonché di esplodere fuochi d'artificio dalle ore 23.00 alle ore 06.00;

Ritenuto, altresì, che per la situazione descritta in narrativa sussista il requisito di:

- contingibilità, in quanto la situazione non può essere efficacemente affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevengano l'uso di strumenti musicali o sonori o la riproduzione amplificata di musica nonché dell'utilizzo di fuochi d'artificio in orario notturno;
- urgenza, per la situazione di potenziale danno alla salute ed al diritto di riposo dei residenti, adottando, nell'immediatezza, un provvedimento di natura cautelare in ragione del possibile aumento delle segnalazioni di rumori e disturbi del riposo dei residenti;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento degli interessi pubblici e privati, ritenendo preminente, nel caso di specie, l'interesse al riposo dei residenti in quanto rientrante nel più ampio diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione Italiana;



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it



Dato atto di aver trasmesso il contenuto del presente provvedimento alla Prefettura di Napoli in data 24/06/2022;

Visti:

- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;
- il D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. Fino al 15 luglio p.v. è fatto divieto su tutto il territorio, di far uso, dalle ore 24.00 alle ore 06.00, di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica che possano propagare il suono all'esterno ed in campo aperto;
2. È altresì vietato, nelle medesime circostanze, esplodere fuochi d'artificio in grado di produrre emissioni sonore tali da creare disturbo anticipando tale limitazione alle ore 23.00. Si consideri che con Ordinanza Sindacale n. 14 del 14/06/2022 “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi anno 2022” risulta totalmente vietato l'utilizzo di fuochi d'artificio nelle aree boscate, nell'area Parco e nelle zone immediatamente adiacenti;
3. L'inottemperanza ai divieti di cui ai punti 1 e 2, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi degli artt. 659, 660 e 650 del Codice Penale, è sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo i principi della legge n. 689/81 con pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00;
4. Gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimento che, oltre ai casi previsti dai precedenti punti 1 e 2, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore che superino i valori limite di emissione e di immissione verificati dall'Arpa Campania, sono puniti col pagamento di una somma da € 1.000,00 ad € 10.000,00 (art. 10, comma 2 legge n. 447/1995).

INCARICA

- Il IV Settore Polizia Locale di provvedere alla consegna della presente ordinanza agli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande quali ristoranti, pub, bar, sale cerimonie nonché al posizionamento di un numero congruo di manifesti informativi della presente ordinanza negli spazi dedicati alla pubblica affissione;
- Il II Settore Tecnico di predisporre apposito regolamento previsto dall'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 445 (Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico) da inviare alla competente commissione consiliare per la trattazione e la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- Il V Settore Affari Generali di invitare presso la sede comunale, entro la prima decade del mese di luglio 2022, gli esercenti le attività di intrattenimento e le relative associazioni di categoria al fine di stabilire, congiuntamente alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico, iniziative che possano contemperare le legittime esigenze lavorative con le altrettanto legittime esigenze di quiete e di riposo dei cittadini. La scrivente autorità si riserva, all'esito della fase concertativa e qualora ne ricorrano i presupposti, di modificare i termini della



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodoro del Piennolo del Vesuvio DOP

Città Metropolitana di Napoli

www.comunedimassadisomma.na.gov.it



presente o prolungarne semplicemente gli effetti nelle more dell'emanazione di apposito Regolamento Comunale.

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 21 – ter del L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;

INFORMA

- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Campania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione;

DISPONE

che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva sia:

- trasmessa all'U.T.G. – Prefettura di Napoli;
- trasmessa alla Questura di Napoli, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, al Commissariato P.S. di San Giorgio a Cremano, alla Stazione Carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio, alla Stazione Carabinieri Parco di San Sebastiano al Vesuvio e al Comando di Polizia Locale per l'applicazione;
- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale.

*Il Sindaco
Giacchino Madonna
(Firmato digitalmente)*